

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'AGOSTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1986

Passaggio in ruolo dei docenti della scuola media comandati nella sperimentazione globale della scuola superiore

ONOREVOLI SENATORI. — I docenti che operano nelle scuole in cui si attua maxisperimentazione (*ex* articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974), fino al febbraio 1985 in servizio in qualità di comandati su cattedre sperimentali, hanno acquisito, a seguito di opzione prevista dalle circolari ministeriali sugli organici del gennaio-febbraio 1985 (circolare ministeriale n. 11 del 13 gennaio 1985; circolare ministeriale n. 40 del 25 gennaio 1985; circolare ministeriale n. 49 del 5 febbraio 1985), titolarità sulle medesime cattedre di insegnamento, purchè la disciplina impartita fosse compresa nell'organico dell'istituto di attuazione della sperimentazione, su cattedra definita « tipica » dell'istituto.

Dalla possibilità di esercitare opzione sono stati esclusi i docenti titolari di scuola media, comandati nelle maxisperimentazioni della scuola superiore, che, pur forniti di regolari titoli (laurea ed abilitazione prescritte), sono stati « congelati » con le circolari sopra citate, fino all'anno scolastico 1986-1987, con l'istituto del comando. A termine

di tale data, le cattedre ricoperte da questi docenti verranno rese disponibili per trasferimenti, nuove titolarità ed altre operazioni previste dal Ministero della pubblica istruzione, ma, già a partire dall'anno scolastico 1986-87, il cosiddetto congelamento può non essere garantito a seguito di casi di soprannumerarietà.

Per i docenti di scuola media, così palesemente discriminati, non è prevista, allo stato attuale, alcuna prospettiva nell'ambito della sperimentazione, solo il ritorno nel ruolo di provenienza, con la conseguente dispersione di un patrimonio di esperienze personali e collettive, consolidato da anni nelle *equipes* di lavoro delle maxisperimentazioni.

Trattandosi di personale già di ruolo, fornito di regolari titoli previsti per l'insegnamento nelle scuole superiori, nonchè di specifiche qualifiche conseguite attraverso corsi di aggiornamento e formazione (titoli preferenziali secondo il precedente reclutamento attraverso l'istituto del comando), essendo i docenti in questione impegnati da più

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anni nella sperimentazione superiore e, per alcuni casi, anche in precedenti esperienze sperimentali nella scuola media, pare legittima la richiesta di estendere, tramite provvedimento di legge, a questa categoria di docenti la possibilità di acquisizione di titolarità delle cattedre sperimentali per gli insegnamenti impartiti, previsti nell'istituto in cui si attua la maxisperimentazione, in analogia alle disposizioni contenute nelle circolari sugli organici sperimentali, già citate.

Essendo l'attuale normativa sui passaggi di ruolo molto restrittiva sia per quote di immissioni previste, sia per la biennialità delle operazioni, solo un provvedimento di legge *ad hoc* pare essere la via opportuna per garantire il prosieguo di esperienze peda-

gogico-didattiche già avviate nella sperimentazione, salvaguardando e valorizzando le specifiche professionalità dei docenti sperimentatori.

Questo provvedimento di legge risulta poter riguardare circa duecento docenti impegnati nelle maxisperimentazioni (dati del Ministero della pubblica istruzione, pubblicati sul bollettino n. 40 del SISM-CISL, « Scuola, ricerca, università ») e, per le sue caratteristiche, è da considerarsi in analogia alla seguente normativa: legge 30 luglio 1973, n. 477, articolo 17; legge 9 agosto 1978, n. 463, articolo 13; legge 20 maggio 1982, n. 270, articolo 33; legge 14 agosto 1974, n. 391, articolo unico; sentenza n. 25, in data 9 marzo 1978, della Corte costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli insegnanti di ruolo della scuola media che prestano servizio in qualità di comandati, nell'anno scolastico 1985-1986, in istituti superiori su cattedre sperimentali per insegnamenti previsti dall'ordinamento normale dell'istituto in cui si attua sperimentazione globale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono chiedere, se in possesso dell'abilitazione prescritta, di essere immessi in ruolo negli istituti superiori.

2. L'immissione in ruolo negli istituti superiori avrà effetto dal 10 settembre 1986.

3. Gli insegnanti suddetti verranno nominati sulla cattedra o posto orario sperimentale su cui prestano servizio al momento della nomina nel ruolo degli istituti superiori.

Art. 2.

1. Fino al momento della nomina in ruolo gli insegnanti di cui all'articolo 1 continueranno ad essere comandati presso gli istituti superiori nelle cattedre o posti orari sperimentali su cui sono stati comandati.